



FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
Corte Federale d'Appello

**Sentenza n. 2 – s.s. 2014/2015**

La Commissione di Appello Federale, composta dai signori

Dott. Paolo Maria Tonini	Presidente
Avv. Pierluigi Giammaria	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani/relatore	Componente relatore

Il giorno 14 aprile 2015, riunita nella sede della Federazione Italiana Rugby, stadio Olimpico, Foro Italico, curva Nord, con l'assistenza della sig.ra Barbara Zicchieri, per discutere e deliberare in ordine all'atto di appello proposto dal Sig. Alan Falzone, in data 24 marzo 2015, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale N. 5/2015 del 11 marzo 2015, con la quale il Sig. Falzone era stato condannato alla interdizione sino al 31 luglio 2015, per la violazione degli artt. 20.1 e 21.1 e con le aggravanti di cui all'art. 10 comma 1 lettera a del Regolamento di Giustizia per avere, nella qualità di arbitro-TMO, all'indomani della finale di Campionato di Eccellenza, disputata il 31 maggio 2014, tenuto comportamenti ed espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione e della dignità della F.I.R. e di altri soggetti dell'ordinamento.

Letti gli atti del procedimento, ascoltate le Parti, la Corte Federale d'Appello ha emesso la seguente decisione come da dispositivo di cui si è data contestuale lettura in udienza.

@@@@@

Al di là della dubbia portata lesiva della dichiarazione posta alla base della decisione del Tribunale Federale, deve in primo luogo essere analizzata la eccezione preliminare sollevata dalla difesa del Sig. Falzone, secondo la quale sarebbero stato violato il termine di giorni 90 per l'avvio dell'azione disciplinare. Dall'esame degli atti e come riportato anche nella sentenza impugnata, la Procura Federale riceveva dalla Commissione Nazionale Arbitri FIR atto di denuncia nei confronti del Sig. Falzone in data 25 giugno 2014; da tale data avviava il proprio

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**  
Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
P.I. 02151961006 - C.F. 97015510585  
federugby.it  
Tel. 06.45213131 – fax 06.45213176  
Mail: [giustizia@federugby.it](mailto:giustizia@federugby.it) – [giustizia@pec.federugby.it](mailto:giustizia@pec.federugby.it)



**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**  
**Corte Federale d'Appello**

computo il termine di giorni 90 per l'elevazione del deferimento. Con delibera Presidenziale n. 10 del 30 giugno 2014 veniva disposta la sospensione dei termini dal 1° luglio al 15 settembre 2014; con istanza del 16 dicembre 2014 il Procuratore Federale chiedeva una proroga per promuovere l'azione; con provvedimento del 19 dicembre 2014 la proroga richiesta veniva concessa, per un termine di ulteriori 40 giorni. Successivamente, in data 28 gennaio veniva elevato il deferimento nei confronti del Sig. Falzone. Tuttavia, il termine di giorni 90 per l'elevazione del deferimento, cominciato a decorrere in data 25 giugno 2014, considerando la sospensione dei termini disposta dal 1° luglio al 15 settembre, appare essere spirato in data 9 dicembre 2014. La richiesta di proroga, diversamente, è datata 16 dicembre 2014 ed il provvedimento di concessione della proroga stessa è datato 19 dicembre 2014. In considerazione di quanto sopra il termine *de quo* alla data del 19 dicembre 2014 risultava essere già spirato.

@@@@@

**P.Q.M.**

La **Corte Federale d'Appello**,

**visto** l'art. 75 del Regolamento di Giustizia, accoglie l'appello proposto da Alan Falzone avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 5 del 11 marzo 2015 e per l'effetto dichiara improcedibile il deferimento a carico del tesserato Alan Falzone e annulla la sanzione disciplinare comminata.

Fissa in 10 giorni il termine per le motivazioni. Ordina la restituzione del contributo funzionale.

Così deciso in Roma il 14.4.2015

Il Presidente

Dott. Paolo Maria Tonini

Il Segretario della C.F.A.

Barbara Zicchieri